

Decreto n. 1968 del 31-08-2022

Oggetto: Rigetto della Richiesta di Contributo (RCR) per l'intervento di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Nome/Denominazione: CAMPANELLA PAOLO **rappresentato da se stesso**

Ubicazione Immobile: VIA CADORNA N. 63

Comune: TERAMO

Identificazione immobile: Fg: 67 P.IIa: 176

Numero ISTANZA MUDE: 13-067041-0000002274-2018

Protocollo RA n. 0218112/19 del 25/07/2019

ID pratica: 1527

Esito: B

Tipologia: residenziale

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto-legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 17 novembre 2016 n. 4 *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"* e ss.mm.ii.;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 14 dicembre 2016 n. 8, *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi."* e ss.mm.ii.;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 3 agosto 2018, n. 62 *"Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018."* e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 con la quale è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTA la Richiesta di Contributo (RCR) e la documentazione allegata, depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067041-0000002274-2018 dal professionista ING. DI BERARDINO ROBERTO, incaricato dal Committente CAMPANELLA PAOLO **rappresentato da se stesso** in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;

RICHIAMATO l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 avente prot. unico RA n. 0256961 del 02/09/2020;

RICHIAMATA la comunicazione di richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata, ai sensi dell'Ordinanza n. 62/2018, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0043297 del 05/02/2021;

RICHIAMATA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis Legge 241/1990, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0165910 del 23/04/2021;

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite al ns. prot. unico RA n. 0343903 del 24/08/2021;

CONSTATATO che a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte si è evidenziato il perdurare di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in ordine alla verifica preliminare di ammissibilità della domanda, condotta ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 62/2018, come di seguito specificato:

- 1) In riferimento al modello RCR:
 - a) Le superfici riportate in RCR non risultano coerenti con quanto riportato nella relativa tavola grafica. Occorre procedere all'allineamento delle stesse;
 - b) Nella sezione "C – DATI GENERALI" paragrafo "Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione" occorre riportare la dicitura *"Intervento in variante o ripresentazione domanda precedentemente rigettata ai sensi dell'art. 8, comma 10 dell'Ordinanza 111"*;
 - c) Gli importi delle spese tecniche riportati in RCR non sono congruenti con quelli riportati nel quadro tecnico economico redatto dal professionista. Fornire chiarimenti ed aggiornare l'elaborato incoerente;
 - d) La superficie relativa alle parti comuni va inserita in RCR nell'apposita sezione (Quota superfici parti comuni) all'interno delle singole unità immobiliari.
- 2) Si chiede la trasmissione di elaborati integrativi / chiarimenti secondo quanto di seguito indicato:
 - a) Nell'autocertificazioni (parte A) relativa al sig. Campanella Dino risulta mancante la pagina n. 3. Allegare nuovamente la dichiarazione completa;
 - b) Occorre fornire il documento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa scelta per l'esecuzione dei lavori;
 - c) I verbali della assemblea straordinaria del condominio che delibera la scelta della ditta appaltatrice.
- 3) In riguardo alla ditta esecutrice dei lavori ed ai tecnici incaricati, occorre trasmettere la seguente documentazione:
 - a) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 189 del 2016;

- b) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - c) l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dall'impresa appaltatrice, resa ai sensi del DPR 445/2000 in merito al ribasso offerto
 - e) copia certificazione SOA;
 - f) nel contratto d'appalto all'articolo 1 comma 3 la descrizione dell'immobile e dell'intervento sembrerebbero non riferiti all'edificio in oggetto, adeguare dunque il documento;
 - g) Al fine del riconoscimento delle prestazioni professionali per CSP e CSE occorre indicare all'interno del contratto d'appalto, all'art. 5 comma 5 le opere che si intende subappaltare con relativo importo e percentuale;
 - h) riguardo il modello DA.11 risulta mancante la parte A relativa all'Ing. Roberto Di Bernardino e la parte B relativa all'Ing. Domenico Pala.
- 4) Occorre trasmettere copia del rapporto delle indagini anche visive eseguite sulle strutture sulla base delle quali è stata identificata l'efficacia dell'ammorsamento in corrispondenza degli incroci murari e tra murature e le strutture orizzontali e di copertura, condizione questa necessaria per l'individuazione delle vulnerabilità sismiche da ridurre/eliminare con gli interventi progettuali.
- 5) Occorre modificare / integrare le rappresentazioni grafiche dello stato dei luoghi secondo quanto di seguito indicato:
- a) Integrare la documentazione fotografica con la rappresentazione di tutti gli ambienti interni e relativa planimetria dei punti di presa dei nuovi scatti fotografici;
 - b) Occorre trasmettere il rilievo materico completo della tipologia ed orditura delle strutture di copertura.
- 6) Occorre modificare / integrare gli elaborati che illustrano il calcolo del costo convenzionale secondo quanto di seguito indicato:
- a) In riferimento alla rappresentazione ed al calcolo della superficie ammissibile a contributo:
 - i) Si ricorda che la superficie degli elementi di collegamento verticale (scale e relativi pianerottoli) deve essere considerata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale. In particolare la scala di collegamento tra il piano interrato ed il piano terra relativa all'appartamento individuato al sub 5 sembrerebbe calcolata in entrambi i piani. Occorre, dunque, adeguarla in base a quanto esposto;
 - ii) Le superfici degli ambienti comuni devono essere ripartite tra le singole unità immobiliari, che usufruiscono delle stesse, in proporzione alla loro superficie.
- 7) Occorre aggiornare / modificare gli elaborati grafici di progetto relativamente ai seguenti aspetti:
- a) Relativamente alla lavorazione di antisfondellamento del solaio in laterocemento si precisa che lo stesso non sembra configurarsi come intervento di rafforzamento e dalla documentazione catastale non si evince un danno tale da richiedere il suddetto intervento, anche in funzione di in una corretta ottica costi-benefici. Quanto esposto risulta valido anche per gli interventi correlati ovvero demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento;
 - b) L'intervento di ripassatura della copertura non è ammissibile in quanto non si evince il danneggiamento dovuto al sisma e la stessa non è interessata da interventi di rafforzamento locale;
 - c) Riguardo i sanitari si chiede di prevedere la possibilità dello smontaggio e successivo rimontaggio degli stessi;
 - d) Relativamente all'intervento di antiribaltamento sui tramezzi si precisa che non sembrerebbe ammissibile in quanto per gli stessi già ne è prevista la demolizione e successivo rifacimento per l'esecuzione dei rinforzi sui solai sottostanti;
- 8) Relativamente agli interventi di efficientamento energetico si chiede di rappresentare gli stessi in maniera puntuale e dettagliata (sia in pianta che in prospetto) negli elaborati grafici di progetto, corredati da quotature e da riferimenti che consentano di verificarne la corrispondenza e la coerenza con quanto riportato nel computo metrico estimativo ed eventuali dettagli costruttivi.

- 9) Si chiede di trasmettere il quadro economico relativo al costo dell'intervento, con specifica degli importi relativi alle diverse categorie di lavorazioni e delle spese tecniche relative ad ogni figura professionale. In particolare:
- Si ricorda che le figure di coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione vengono riconosciute solo in caso di presenza di più imprese in cantiere;
 - Occorre produrre un documento riportante il calcolo delle spese tecniche in base alle ordinanze di riferimento ed a quanto previsto nel contratto d'incarico professionale.
- 10) Occorre produrre la dichiarazione di conformità tra il progetto depositato sulla piattaforma MUDE e l'istanza di deposito sismico consegnata sulla piattaforma del Genio Civile territorialmente competente.
- 11) Occorre fornire copia del deposito sismico protocollato dal Comune di Teramo nonché la relativa documentazione (relazioni di calcolo ecc.).
- 12) Occorre rendere coerenti tutti gli elaborati progettuali a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate a riscontro del presente documento istruttorio.

EVIDENZIATO che il tecnico incaricato, in forza della procura di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'OCSR n. 62/2018, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rigettare la domanda di contributo relativa all'edificio sito in VIA CADORNA N. 63, Fg: 67 P.IIa: 176, del comune di TERAMO e depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067041-0000002274-2018 dal professionista ING. DI BERARDINO ROBERTO, incaricato dal Committente CAMPANELLA PAOLO **rappresentato da se tesso**, in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;
- di far constare** che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;
- di far constare**, altresì, che, a tenore di quanto disposto dall'art. 1 dell'Ordinanza 121/2021 come modificato dall'art. 13 dell'Ordinanza 126/2022, il presente provvedimento non preclude la possibilità di regolarizzare la domanda di contributo, entro e non oltre centocinquanta giorni (150) dalla ricezione del presente atto, a pena di decadenza, mediante presentazione di specifica istanza nell'ambito dello stesso fascicolo documentale dell'originaria richiesta di contributo MUDE, corredata da tutta la documentazione idonea al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come sopra evidenziati (se danno lieve);
- di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- di trasmettere** copia del presente atto al Comune di competenza ed al richiedente, per il tramite del tecnico incaricato, mediante procedura informatica;



- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

Gli istruttori Tecnici

Ing. Carmenzo Miozzi - Geom. Federico Salvi
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)